

DETERMINAZIONE DEL VICE SEGRETARIO GENERALE N. 16...

DEL 24 FEBBRAIO 2012

MICHELA GIROTTO – DIPENDENTE CAMERALE DI CAT. C – TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE.

Il Vice Segretario Generale,

visto lo Statuto camerale, approvato con delibera del Consiglio camerale n. 20 del 30 novembre 2011;

richiamato l'art. 13 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 22 maggio 2000;

richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta camerale n. 27 del 26 marzo 2009;

vista la domanda presentata dalla dipendente Michela Girotto - in atti al prot. n. 24982 del 22 dicembre 2011, intesa ad ottenere, con decorrenza 1° maggio 2012, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di tipo orizzontale, con prestazione lavorativa pari al 50% del lavoro ordinario, per un totale di n. 18 ore settimanali, distribuite su 5 giorni lavorativi;

ricordato che la Sig.ra Girotto è stata assunta in servizio a tempo indeterminato e pieno, con inizio dal 1° ottobre 1994 – Contratto Individuale di Lavoro prot. n. 4369 del 30.03.2001, sottoscritto in pari data;

rilevato che l'interessata è attualmente inquadrata nella Cat. "C" – profilo professionale "Assistente" – posizione economica C5;

visto l'art. 73 del D.L. 25 giugno 2008 n. 122 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 e rilevato che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale della Sig.ra Michela Girotto non comporta, in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa ricoperta dalla dipendente, pregiudizio alla funzionalità organizzativa dell'Ente;

rilevato inoltre che:

- la richiesta dell'interessata non è finalizzata allo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato;
- la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale della dipendente Michela Girotto rientra nel numero massimo di trasformazioni ammissibili, previsto

dall'art. 4, comma 2, del CCNL 14.09.2000 con riferimento alla dotazione organica della Cat. "C", approvata con deliberazione della Giunta camerale n. 217 del 1° dicembre 2003 (25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno di ciascuna categoria);

- risultano rispettate le condizioni previste dall'art. 5, comma 1, del CCNL 14.09.2000, considerato che la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non supera il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati;

rilevato che l'articolazione della prestazione lavorativa e la sua distribuzione è stata concordata con la dipendente interessata, ai sensi dell'art. 5 – comma 3 – del CCNL 14.09.2000, tenuto conto dei reciproci e contrapposti interessi;

osservato che, a norma dell'art. 6 – comma 8 – del CCNL 14.09.2000, le assenze dal servizio – comprese le ferie – spettano nella stessa misura prevista per i lavoratori a tempo pieno e sono retribuite in misura proporzionale alla durata della prestazione lavorativa;

richiamato l'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;

visto l'art. 1, commi da 58 a 60, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni;

visti gli artt. 4 e seguenti del C.C.N.L. 14 settembre 2000 "Code Contrattuali", per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

richiamato il D. Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61 e ss.mm.ii.;

vista la circolare del dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 30 giugno 2011,

d e t e r m i n a


1. di concedere alla dipendente Michela Giroto - inquadrata nella Cat. "C" – posizione economica "C5" - la trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da tempo pieno a tempo parziale di tipo orizzontale, per una percentuale pari al 50% del lavoro ordinario, con decorrenza dal 1° maggio 2012;
2. di determinare il nuovo trattamento giuridico ed economico della dipendente interessata, in relazione a quanto previsto dall'art. 6, del CCNL 14.09.2000;
3. di stipulare, con la Sig.ra Michela Giroto, un contratto individuale di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e parziale di tipo orizzontale, in ottemperanza alla normativa vigente;

4. di prendere atto delle disposizioni contenute nell'art. 4 – comma 14 – del CCNL 14.09.2000, circa le modalità di rientro dal tempo parziale al tempo pieno;
5. di dare atto che quanto esposto in premessa è da intendersi qui interamente richiamato, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Pavia, 24 Febbraio 2012

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Maria Cinzia Bargelli)



VISTO CONTABILE
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO
 NON HA RILEVANZA CONTABILE
 TROVA COPERTURA NEI PERTINENTI
CAPITOLI DI BILANCIO
DATA. 24/2/12
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Rag. Paola Brega)

